

**Relazione a Sua Maestà il Re, sul R. decreto che autorizza la demonetazione di pezzi di bronzo da cent. 10 per il valore nominale di L. 500.000 e la coniazione ed emissione di L. 300.000 in pezzi da 2 centesimi e L. 200.000 in pezzi da 1 centesimo.**

SIRE!

In molte provincie del Regno è avvertito il bisogno di aumentare la circolazione delle monete di bronzo da uno e da due centesimi. Per provvedervi senza arrecare aumento alcuno al contingente della moneta erosa, si reputa opportuno procedere alla demonetazione di una quantità di monete da 10 centesimi, scelte fra quelle di vecchio conio, sfigurate e logore dall'uso, corrispondente al valore nominale di L. 500.000 ed affidarne la riconiazione alla R. Zecca per L. 300.000 in pezzi da due centesimi e L. 200.000 in pezzi da un centesimo.

All'esecuzione di tale provvedimento intende lo schema di decreto, qui annesso, che mi onoro sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra, decreto col quale viene anche determinato il nuovo riparto del contingente attuale delle monete di bronzo.

*Il numero 17 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visti la legge 24 agosto 1862, n. 788, ed il R. decreto 5 ottobre successivo, n. 871, sull'ordinamento monetario del Regno ;

Vista la legge 22 luglio 1894, n. 339, che convalida i RR. decreti 4 agosto 1893, n. 451, e 21 febbraio 1894, n. 49, coi quali fu autorizzata l'ultima fabbricazione ed emissione di monete di bronzo in pezzi da centesimi 10 per il valore nominale di dieci milioni di lire,

ridotto poi a L. 7.500.000 in aumento delle precedenti emissioni;

Visto il R. decreto 13 ottobre 1894, n. 459, col quale fu autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi dieci, di vecchio conio, per l'ammontare di L. 1.517.538,20, e la riconiazione di altrettanta somma di pezzi da centesimi 1, 2 e 5 e cioè per L. 1.009.555,90 da centesimi 5, L. 300.762,56 da centesimi 2 e lire 207.219,74 da centesimi 1;

Visti i RR. decreti 4 marzo 1900, n. 82, 20 novembre 1902, n. 508, e 10 ottobre 1904, n. 584, coi quali fu autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10 di vecchio conio logori dall'uso per il valore nominale di complessive L. 700.000 e la riconiazione per la somma di L. 500.000 in pezzi da un centesimo, e per la somma di L. 200.000 in pezzi da centesimi 2;

Visto l'art. 1 della legge 7 luglio 1901, n. 302, modificato dall'art. 2 della successiva legge 9 luglio 1905, n. 363, col quale venne disposta l'alienazione di 20 milioni di monete di bronzo da sostituirsi con altrettanta somma di monete di nichelio puro;

Ritenuto che a parziale esecuzione di tali leggi, con licitazioni indette coi decreti Ministeriali 29 ottobre 1901, 11 novembre 1902 e 20 ottobre 1906, furono alienati 9.000.000 di monete di bronzo da centesimi 10;

Visto il Nostro decreto del 4 giugno 1908, n. 279, col quale venne autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10, per l'ammontare di lire 300.000, delle quali L. 200.000 da riconiare in pezzi da centesimi 2 e L. 100.000 in pezzi da centesimi 1;

Riconosciuta la necessità di aumentare la circolazione delle monete di bronzo da centesimi due e da centesimi uno, senza accrescere l'attuale contingente della moneta erosa, il quale è di L. 74.690.442,54;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

È autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10 con l'effigie del Re Vittorio Emanuele II, sfigurati e logori dall'uso, per l'ammontare di L. 500.000, e la riconiazione per la somma di L. 300.000 in pezzi di bronzo da centesimi due, e per la somma di L. 200.000 in pezzi di bronzo da un centesimo.

#### Art. 2.

Il riparto dell'emissione delle monete di bronzo autorizzata complessivamente in L. 82.690.442,54 e ridottasi per effetto della sovraccennata alienazione di nove milioni di pezzi da centesimi dieci a L. 74.690.442,54 resta modificato come segue:

Pezzi da centesimi 10	L.	42.000.000,00
»	»	5 » 25.700.000,00
»	»	2 » 4.060.000,00
»	»	1 » 2.930.442,54

Totale L. 74.690.442,54

#### Art. 3.

La spesa occorrente per la detta demonetazione e riconiazione farà carico al fondo ordinario stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio della R. Zecca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.